



Comune di Osio Sotto

Provincia di Bergamo

Deliberazione n° 8

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica.

Oggetto: Art. 1, comma 683 L. 147/2013 e s.m.i. - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2019.

L'anno 2019 il giorno dodici del mese di marzo alle ore 18.51 nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello iniziale risultano:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	MUSITELLI EDOARDO	X		12	ARICI CLAUDIO	X	
2	RAIMONDI NADIA		X	13	GALBUSERA ATTILIO	X	
3	PAGANINI FABIO	X		14	MAFFEIS EUGENIO	X	
4	BERTOLOTTI ALESSANDRA	X		15	MAIOLO DAVIDE	X	
5	LO MONACO SILVIA	X		16	PELLEGRINO DARIO		X
6	MOSSALI MARCELLO	X		17	CITTERIO PAOLO		X
7	RIVA MIRKO	X			TOTALE	14	3
8	QUARTI CORRADO	X					
9	GHERARDI GIUSEPPE	X					
10	DONEDA FEDERICO	X					
11	BONADEO MILENA	X					

Partecipa il Segretario Generale Dott. GALLUZZO GERLANDO il quale cura la redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, l'Avv. PAGANINI FABIO, in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N° 3 posticipato al N° 4 dell'ordine del giorno.

DATO ATTO che è presente in aula la Sig.ra Lalumera Chiara, Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune di Osio Sotto;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio Alessandra Bertolotti;

EFFETTUATO il prescritto "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile", ai sensi dell'art.147bis, comma 1 T.U. 267/2000, attraverso l'acquisizione dei "Pareri di regolarità tecnica e contabile", espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/00, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 let. b, DL 174/2012 conv. in L. 213/2012 e dell'art. 151 comma 4 T.U. 267/00, come da nota inserita nella presente deliberazione;

REGISTRATA alle ore 20,25 l'uscita dall'aula dei Consiglieri Maffei, Maiolo, Arici, Riva e Quarti che porta i Consiglieri presenti a 9;

REGISTRATA alle ore 20,30 l'entrata in aula dei Consiglieri Arici, Quarti e Maiolo che porta i Consiglieri presenti a 12;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 639 della L. 27.12.2013 n.147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i. ha istituito l' "Imposta unica comunale" (IUC), costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi, a sua volta articolata nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile (*escluse, per entrambi i tributi citati, le abitazioni principali ad eccezione di quelle classate in A1-A8-A9*), e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- nei successivi commi dal 641 al 668 (e ulteriori commi 686, 688, 691), del citato art. 1, L. 147/2013, e s.m.i. sono individuate le disposizioni normative relative alla componente tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'art. 1 comma 683 della citata L. 147/2013, che testualmente dispone: *"Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"*;

CONSIDERATO che:

- secondo quanto disposto dal comma 651, a decorrere dal 1° gennaio 2014: *"il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158"*;
- l'art. 2, comma 1, lett. e-bis), D.L. n. 16/2014, convertito in L.68/2014, ha modificato l'articolo 1 comma 652 della Legge 147/2013 prevedendo, tra l'altro che: *"Nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al DPR n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1"*;
- l'art. 1, comma 27 della L. 208/2015 e l'art. 1, comma 38 della L. 205/2017 hanno di seguito prorogato per il triennio 2016-2018 le anzidette facoltà "derogatorie" dei limiti applicativi dei coefficienti di commisurazione delle tariffe TARI ex DPR 158/1999;

- l'art. 1, comma 37 della L. 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha da ultimo ulteriormente prorogato all'esercizio 2019 le facoltà "derogatorie" dei limiti applicativi dei coefficienti di commisurazione delle tariffe TARI ex DPR 158/1999;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1, comma 654 della Legge n.147/2013, le tariffe TARI devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali e assicurando comunque l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della Legge 147/2013, come esplicitato all'ALLEGATO B);

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti TARI (*di seguito Regolamento comunale*), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 30.07.2014 e modificato con DCC n. 19/2015 e n. 8/2016;

VISTO il "PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – ANNO 2019", approvato con propria precedente deliberazione n. 7 in pari seduta, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con particolare riferimento al punto 8.6 "PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO", ALLEGATO in stralcio alla lettera A), quale parte integrante e sostanziale della presente;

RICHIAMATI altresì integralmente, in pari contesto documentale e ad ogni effetto, stanti le citate previsioni di cui all'art. 1, comma 27 della L. 208/2015, i contenuti di cui al successivo punto 10 del PEF, ad oggetto "Determinazione dei *fabbisogni standard in materia di servizio raccolta e smaltimento rifiuti*";

EVIDENZIATO:

- che il piano tariffario 2019 e l'inerente prelievo fiscale (*che per espresso obbligo di previsione normativa deve coprire integralmente i costi di servizio*), risentono necessariamente dell'incremento dei costi d'appalto, peculiari della tipologia di "contratto a misura", determinato dalla netta crescita dei prezzi di mercato dei conferimenti agli impianti di smaltimento e, specularmente, dalla drastica caduta dei valori di mercato sul versante ricavi da raccolta differenziata;
- che dette circostanze risultano peraltro calmierate dall'intervento di razionalizzazione attuato sulla gestione dell'impianto di raccolta differenziata;
- che il valore complessivo della tassazione conseguentemente dimensionato per l'esercizio non risulta comunque superiore al dato del prelievo originario degli anni 2015 e 2016;

CONSIDERATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999) è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RILEVATO che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999, è facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto, ALLEGATO alla lettera C), alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, tenuto altresì conto della già citata facoltà, introdotta ex DL 16/2014 e da ultimo prorogata al presente esercizio ex L. 145/2018, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 3a e 4a inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, anche al fine di rendere il carico fiscale più equilibrato tra le diverse categorie di utenza non domestica;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTO l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATI:

- l'articolo 174, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che, rinviano al precedente articolo 151 comma 1, dispone che "gli enti locali (...) deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre";
- il DM 25.01.2019 pubblicato sulla GU n.28 del 2 febbraio 2019, che ha da ultimo differito al 31 marzo il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

ESAURITA la discussione, come da verbale di trascrizione seduta che sarà depositato agli atti e che, sia pur non allegato alla presente, ne costituirà parte integrante e sostanziale;

AI SENSI dell'art.42, comma 2 lettera f) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i, nonché dell'art. 1, comma 683 della L. 147/2013;

CON VOTI: favorevoli n. 10 ("La Margherita"), astenuti n. 0, contrari n. 2 (Galbusera, Maiolo), espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- DI RICHIAMARE la premessa, in ogni sua motivazione, elemento informatore e normativa di riferimento, quale parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione;
- DI APPROVARE e confermare, per l'anno 2019, la seguente RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE:

parametro	copertura costi
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	54,00 %
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	46,00 %

in ragione delle motivazioni e dei criteri di cui ad ALLEGATO B), costituente parte integrante ed inscindibile della presente deliberazione, unitamente agli ALLEGATI:

A) PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO – analisi dei costi relativi al servizio di igiene urbana;

C) DPR 158/1999 (ESTRATTO ALLEGATO 1 E COEFFICIENTI INDIVIDUATI);

- DI APPROVARE LE TARIFFE TARI DA VALERE PER L'ESERCIZIO 2019, nei valori di seguito indicati, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani per pari periodo:

Utenze domestiche anno 2019			
Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	TF (€/mq)	TV(€/N) (*)
FASCIA A	1	0,78	34,13
FASCIA B	2	0,92	61,72

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/ 2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

FASCIA C	3	1,03	78,06
FASCIA D	4	1,12	96,21
FASCIA E	5	1,21	112,91
FASCIA F	> 5	1,28	123,44

(*) Quota variabile per nucleo familiare. Nella quantificazione del tributo dovuto per una singola unità abitativa la tariffa variabile dovrà essere moltiplicata per 1.

Utenze non domestiche anno 2019

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,85	0,66	1,51
2	Cinematografi e teatri	0,87	0,68	1,55
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,53	1,33	2,86
3bis	Parcheggi non coperti	0,38	0,33	0,71
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,83	1,43	3,26
5	Stabilimenti balneari	1,28	0,99	2,27
6	Esposizioni, autosaloni	1,02	0,81	1,83
7	Alberghi con ristorante	3,34	2,56	5,90
8	Alberghi senza ristorante	2,25	2,19	4,44
9	Case di cura e riposo	2,57	1,99	4,56
10	Ospedali	2,64	2,85	5,49
11	Uffici, agenzie, studi professionali	2,23	1,82	4,05
12	Banche ed istituti di credito	1,83	1,43	3,26
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,83	2,21	5,04
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,36	2,40	5,76
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,30	1,64	3,94
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,78	2,95	6,73
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,02	2,32	5,34
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,13	1,66	3,79
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,89	2,21	5,10
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,79	1,39	3,18
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	2,15	1,67	3,82
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,36	4,71	14,07
23	Mense, birrerie, amburgherie	9,67	4,21	13,88
24	Bar, caffè, pasticceria	6,74	3,33	10,07

Cod.	Attività Produttive	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€ / mq)
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,40	5,72	10,12
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,83	2,71	6,54
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,29	5,95	16,24
28	Ipermercati di generi misti	5,44	4,09	9,53
29	Banchi di mercato genere alimentari	11,69	9,10	20,79
30	Discoteche, night club	3,66	3,66	7,32

- DI DARE ATTO che la presente deliberazione esplica i propri effetti dal 1° gennaio 2019;
- DI DARE ATTO che il valore previsionale per gettito TARI 2019 (*Tit.Tip.Cat. 1.101.61 - € 1.355.000,00*), in ragione delle tariffe deliberate con la presente, assicura la copertura integrale dei costi individuati nel “PIANO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI – ANNO 2019”, approvato con propria precedente deliberazione n. 7 in pari seduta;
- DI DARE altresì ATTO che il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs. 504/1992 (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato sull'importo del tributo dovuto, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Bergamo;
- DI DISPORRE l’invio telematico della presente deliberazione al MEF-Dipartimento delle Finanze-, secondo le indicazioni di cui alla nota prot. 5343/2012, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, ex art. 13, c. 15 del DL 201/2011;
- DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 10 (“La Margherita”), astenuti n. 0, contrari n. 2 (Galbusera, Maiolo), espressi in forma palese dai n. 12 Consiglieri presenti, immediatamente esecutiva la presente deliberazione, ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, consentendo la pubblicazione della stessa anche prima del deposito delle trascrizioni del dibattito consiliare, ai fini dell’espletamento delle formalità di invio al MEF di cui al punto precedente.

ALLEGATO alla DELIBERAZIONE

N.8 del 12/03/2019

OGGETTO : Art. 1, comma 683 L. 147/2013 e s.m.i. - TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2019

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ex art. 49, comma 1, T.U. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 174/212 conv. in L. 213/2012)

IL RESPONSABILE DELL'AREA II

Con firma elettronica qualificata conforme al Regolamento Europeo 910/2014 ha espresso parere

Favorevole

In data 06/03/2019

Il Responsabile dell'AREA II:
CHIARA LALUMERA
L'identità del firmatario è valida

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ex art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000 - come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b, D.L. 174/212 conv. in L. 213/2012 - art. 45, commi 8 e 9 Regolamento comunale di contabilità (DCC 36/1997 e s.m.)

Il Responsabile dell' AREA II - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA e GESTIONE RISORSE

Con firma elettronica qualificata conforme al Regolamento Europeo 910/2014 ha espresso parere

Fav. con motivazione

per congruità vs prev.E schema bil 2019-2021

In data 06/03/2019

Il Responsabile dell'AREA II
CHIARA LALUMERA
L'identità del firmatario è valida

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

ESECUTIVITÀ

Si attesta e certifica che la presente deliberazione, è :

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE